

## “Allegato A”

### ARTICOLAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024

1. Nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado funzionanti nella Regione Marche le lezioni hanno inizio:
  - il giorno **13 settembre 2023**, comprese le scuole dell'infanzia;ed hanno termine:
  - il giorno **06 giugno 2024**;
  - il giorno **30 giugno 2024** per le Scuole dell'infanzia;

Pertanto, il numero totale dei giorni di lezione nella scuola primaria e in quella secondaria di I e II grado è di **208**, mentre per la scuola dell'infanzia il numero dei giorni di lezione è **228** (v. Allegato A1), ai quali andrà sottratta la festa del Santo Patrono qualora ricadente in un giorno coincidente con le lezioni.
2. in considerazione della rilevanza e specificità del servizio educativo offerto, le scuole dell'infanzia hanno la facoltà di anticipare la data di apertura e di posticipare il termine delle attività didattiche, comunque entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico, qualora ciò sia rispondente alle finalità del piano triennale dell'offerta formativa ed alle decisioni degli Organi collegiali della scuola interessata e sia concordato con il competente Comune, sulla base delle effettive e documentate esigenze delle famiglie e nei limiti delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti.
3. Possono terminare in data successiva al 30 giugno di ogni anno le attività didattiche svolte nelle classi interessate agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado.
4. Possono anticipare l'inizio delle attività didattiche e terminarle in data successiva a quella fissata dal presente atto gli Istituti Secondari di II grado per consentire lo svolgimento di:
  - PCTO ovvero Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento;
  - interventi didattici successivi allo scrutinio finale per gli studenti con giudizio sospeso;
  - istituti professionali che debbano organizzare sessioni di esame di qualifica professionale di istruzione e formazione professionale in data necessariamente antecedente a quella fissata per l'esame di Stato.
5. Per specifici progetti finalizzati all'istruzione degli adulti, saranno consentite ulteriori deroghe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed organizzati dalle competenti istituzioni scolastiche.
6. Le lezioni sono sospese nei seguenti giorni per festività di rilevanza nazionale:
  - tutte le **domeniche**;
  - il **1° novembre** festa di tutti i Santi;
  - l'**8 dicembre** Immacolata Concezione;
  - il **25 dicembre** S. Natale;
  - il **26 dicembre**;
  - il **1° gennaio** Capodanno;
  - il **6 gennaio** Epifania;

- il **Lunedì dell'Angelo**;
- il **25** aprile anniversario della Liberazione;
- il **1°** maggio festa del Lavoro;
- il **2** giugno festa nazionale della Repubblica;
- la festa del **Santo Patrono**.

7. In aggiunta alle festività nazionali, di cui al precedente punto, le lezioni sono sospese obbligatoriamente in tutte le scuole di ogni ordine e grado, nei seguenti giorni:

- **commemorazione dei defunti**: 2 novembre 2023;
- **vacanze natalizie**: dal 24 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024;
- **vacanze pasquali**: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al lunedì dell'Angelo.

Si raccomanda ai Consigli di Istituto di prevedere sempre lo svolgimento completo dell'orario scolastico giornaliero nelle giornate che precedono le vacanze natalizie e pasquali.

8. Al fine di assicurare la più ampia omogeneità territoriale, le Istituzioni scolastiche potranno individuare discrezionalmente **fino a 3 giorni** di sospensione dalle lezioni, esclusivamente tra le seguenti date:

- 03 novembre 2023;
- 04 novembre 2023;
- 09 dicembre 2023;
- 26 aprile 2024;
- 27 aprile 2024.

9. Nelle giornate di sospensione e/o vacanza di cui al punto 6) e 7), ad esclusione del giorno del Santo Patrono, non sarà funzionante il servizio di trasporto pubblico delle linee urbane ed extraurbane specificamente destinato a utenze studentesche del ciclo secondario.

10. Il servizio di trasporto pubblico delle linee urbane ed extraurbane specificamente destinato a utenze studentesche del ciclo secondario sarà garantito tenuto conto dei giorni di sospensione facoltativa di cui al punto 8), inseriti nei calendari scolastici approvati dagli istituti secondo criteri di omogeneità territoriale, fermo restando l'autonomia scolastica.

11. Gli Istituti scolastici e formativi che non intendono applicare la sospensione del calendario sopra indicata e/o intendono anticipare l'avvio dell'anno scolastico, dovranno comunicare alle famiglie che nei periodi "aggiuntivi" non sarà attivo il servizio di trasporto pubblico specificamente destinato agli studenti.

12. Il giorno **10 dicembre** è giornata dedicata alle Marche (L.R. 26 del 1 dicembre 2005): le scuole sono invitate a partecipare alle iniziative che saranno organizzate sul tema.  
Le attività didattiche in questa giornata non sono sospese.

13. Le singole istituzioni scolastiche hanno la facoltà, all'interno dell'arco temporale determinato dal presente atto e nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, di disporre eventuali ulteriori adattamenti del calendario scolastico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.P.R. 275/1999 e dell'articolo 10, comma 3, lettera c), del d.lgs. 297/1994. **Tali adattamenti dovranno comunque garantire che i giorni eccedenti i 200 previsti dall'articolo 74, comma 3, del d.lgs. 297/1994, siano parte integrante del calendario scolastico quale quota destinata a interventi didattici ed educativi.** Resta fermo il rispetto dei termini di inizio

e fine delle lezioni previsto dal calendario scolastico regionale, salvo le eccezioni di cui ai punti precedenti.

14. Al fine di assicurare la più ampia omogeneità territoriale e le condizioni per il regolare svolgimento dei servizi di supporto, le Istituzioni Scolastiche, di ogni ordine e grado, devono comunicare (comunque non oltre il 30 giugno di ciascun anno con riferimento all'anno scolastico successivo), sia agli Enti locali, che alle famiglie degli alunni, gli eventuali adattamenti al calendario scolastico, per consentire l'organizzazione delle rispettive attività e funzioni.
15. Le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono tenute ad inserire:
  - a) nei propri siti istituzionali il calendario scolastico adottato;
  - b) **entro il 31 luglio** di ogni anno nel sistema “**ProcediMarche**” della Regione, secondo un format predefinito, quanto approvato dal Consiglio d'Istituto;

Gli adempimenti e gli aggiornamenti sopra disposti, costituiscono requisiti per la partecipazione alle iniziative regionali a favore dell'autonomia scolastica.